

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 616

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CREMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 SETTEMBRE 2001

—————

Provvidenze in favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio e modifica all’articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Per circostanze naturali, chiaramente intuibili, la maggior parte dei grandi invalidi di guerra è oggi costituita da vittime civili in progressiva diminuzione, soprattutto riguardo alle menomazioni gravissime, mentre la media dei grandi invalidi per causa di servizio rimane costante, con un lieve incremento nel comparto dei gravissimi.

Le due categorie, pur con distinti trattamenti pensionistici, fruiscono praticamente di una identica normativa in materia di assegni accessori. Di tali assegni fanno parte quelli per assistenza ed accompagnamento attribuiti agli invalidi di prima categoria in misura proporzionale alla rilevanza delle distinte menomazioni. Per le particolari necessità di assistenza di cui necessitano, i più gravi, con invalidità comprese tra le lettere A) ed E), numero 1), della tabella E, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ottengono, a domanda ed in aggiunta a tale indennità, l'assegnazione di un militare in servizio obbligatorio di leva con incarico di accompagnatore di grande invalido.

Oltre a questo accompagnatore, gli invalidi più gravi possono chiederne altri due ed in alternativa l'attribuzione di integrazioni economiche sostitutive, d'importo e numero stabiliti in relazione al grado di menomazione: l'invalido gravissimo può quindi decidere di valersi, oltre che dell'indennità di assistenza ed accompagnamento e dell'accompagnatore di base, anche dell'apporto di altri due accompagnatori o di un accompagnatore e di una integrazione economica o soltanto delle due integrazioni economiche.

L'accompagnatore svolge la propria funzione in relazione alla menomazione del

grande invalido, tant'è che lo stesso Ministero della difesa, per dare al servizio consistenza e flessibilità aderenti alle molteplici situazioni e condizioni, lo ha regolamentato con una serie di disposizioni che integrano e completano la norma. Secondo le circostanze, l'accompagnatore può fungere da autista e persona di fiducia, aiutare nell'adempimento dei quotidiani atti della vita e nel mantenimento di normali rapporti di relazione o, come nel caso dell'invalido mentale grave, nell'inserimento socio-familiare, pur se in un rapporto di continua sorveglianza e sotto la responsabilità di un tutore; può, infine, per situazioni di particolare necessità, essere autorizzato a consumare i pasti ed a pernottare presso l'abitazione del grande invalido.

Ultimamente, per carenza di giovani in servizio obbligatorio di leva, diminuendo, con il numero dei militari, anche il numero di quelli disponibili a ricoprire questo incarico, tra l'altro volontario, gli invalidi sono stati man mano costretti ad optare, in luogo del secondo e terzo accompagnatore, per le integrazioni economiche sostitutive, ed a conciliare l'assistenza e l'aiuto dell'accompagnatore di base con personale civile assunto in proprio. Così, nella quasi totalità dei casi, si è venuto a configurare un sistema complesso che esplica la propria funzione attraverso la sintesi di più elementi, tra i quali è fondamentale l'accompagnatore di base: più grave è la menomazione, maggiore e più significativo è il suo apporto, sia in termini di partecipazione che di prestazioni, mentre le integrazioni concorrono al completamento temporale e sostanziale della globalità dell'intervento.

Dalla fine dell'anno 2000, per carenza di militari, il Ministero della difesa riesce ad

evadere soltanto le richieste con segnalazione nominativa del militare accompagnatore, lasciando la massa degli invalidi aventi titolo ad ottenere l'accompagnatore, in particolare gravissimi e gravi, in enormi disagi e difficoltà.

Sistemi alternativi per sostituire un aiuto così costante e flessibile possono individuarsi soltanto nell'erogazione di assegni economici attribuiti in relazione alle specifiche necessità personali, cui fino ad oggi l'accompagnatore era tenuto a provvedere, caso per caso, in funzione anche della situazione familiare del grande invalido.

Purtroppo, il problema della mancanza di militari è esploso all'improvviso sul finire della trascorsa legislatura e, soltanto indirettamente, durante l'attuazione del «nuovo modello di difesa»: per la mancata corrispondenza tra proiezioni e dato reale e per l'imprevista carenza di idonei al servizio militare volontario, si è dovuto tamponare con il personale in servizio militare di leva obbligatoria.

Che, con la progressiva scomparsa della leva obbligatoria, sarebbero sorte difficoltà era stato già evidenziato dalle associazioni di categoria, le quali avevano sollecitato i rappresentanti delle diverse parti politiche ad interessarsene fin dal 1999 (Atti Camera n. 5995, n. 6200, n. 6701), promuovendo la redazione di un testo - approvato poi in tutta fretta dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati e non esaminato in Assemblea per fine legislatura - che può rappresentare un utile punto di partenza per snellire i lavori ed abbreviare i tempi; a tal proposito possono, infatti, essere utilizzati tutti i dati resi disponibili, in occasione della discussione sull'Atto Camera n. 5995 in Commissione lavoro della Camera, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dal Ministero della difesa.

È necessario, comunque, provvedere con urgenza a tale, purtroppo prevedibile, carenza di militari in servizio obbligatorio di

leva che espone a grave disagio cittadini particolarmente meritevoli nei confronti della nazione, per non aggravarne le condizioni, in molti casi già ad un minimo vitale. Si tratta, quindi, per un verso, di metter mano ad un lavoro già iniziato nella trascorsa legislatura, con il vantaggio di possedere i dati di riferimento necessari ed uno stanziamento iniziale di trenta miliardi, anche se disponibile in parte dal 2002 ed in parte dal 2003, per l'altro, di approfondire e migliorare il testo precedente per renderlo più aderente alle effettive necessità, considerando prioritariamente gli invalidi gravissimi e gravi, con invalidità ascritte alle lettere A) ed A-bis) della tabella E) allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, con precedenza per coloro che abbiano fruito di accompagnatore almeno una volta nei tre anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge, indi procedendo in ordine decrescente in modo da soddisfare entro il 31 dicembre 2005 tutti gli altri invalidi aventi diritto, fino a comprendere gli ascritti dalla lettera B), numero 1), alla lettera E), numero 1), della citata tabella E), con priorità per le menomazioni a maggior contenuto invalidante, secondo l'ordine di elencazione delle stesse e la data, di presentazione delle domande.

In definitiva, si tende a superare, nell'immediato, per una esigua minoranza di invalidi gravi e gravissimi, una situazione insostenibile, fornendo una prospettiva praticabile per una progressiva e soddisfacente soluzione dell'intera problematica, in piena aderenza alle tutele dovute alle due categorie e senza appesantire di ulteriori incombenze l'Amministrazione, assicurando a questi grandi invalidi la possibilità di remunerare direttamente una persona di fiducia, capace e disponibile ad assolvere un compito di per sé tanto delicato.

Nel quadro normativo in cui si colloca il presente disegno di legge è necessario intervenire anche per adeguare la legislazione in materia di assegni accessori dei grandi inva-

lidi per servizio, già equiparati negli importi ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni di guerra dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13, al nuovo inquadramento fissato recentemente dall'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236, recante «Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra».

Con tale legge, le somme dovute per integrazione, a norma dei commi quarto e quinto dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono state trasferite, limitatamente alle pensioni dei grandi invalidi di guerra, in un assegno di superinvalidità non reversibile, di pari importo.

L'approvazione del presente provvedimento potrebbe, infatti, creare confusione per l'esistenza di normative identiche in materia di accertamento delle menomazioni, quantificazione del grado invalidante e corrispondenti trattamenti accessori, ma diversamente applicate in relazione alle somme corrisposte quali integrazioni che, pur erogate nei medesimi importi, per i soli grandi invalidi di guerra dal 18 agosto 2000 figurano nell'assegno di superinvalidità.

Dopo un periodo di sufficiente sperimentazione dal 1987 al 2001, durato quattordici anni, nel quale si è potuta non soltanto constatare la similitudine e la corrispondenza delle gravi invalidità per causa di guerra e per servizio, ma anche verificare, per quelle per servizio, la provenienza al 90 per cento dal personale dei Corpi militari, dei Corpi militarizzati, della Polizia e dei Vigili del fuoco (su un totale di circa 6.500 grandi invalidi per servizio, circa 5.800 sono grandi invalidi per servizio militare ed equiparato, di cui 3.800 provenienti dalle Forze armate e circa 2.000 da Polizia e Protezione civile e soltanto 700 dai dipendenti civili delle Pubbliche amministrazioni), è opportuno, prendendo atto della similarità di rischio tra atto bellico ed attività operativa della maggior parte di questo personale, procedere alla definitiva unificazione dei trattamenti

accessori annessi alle pensioni dirette per causa di guerra e di servizio.

Il presente disegno di legge consta di 3 articoli.

L'articolo 1, composto di sei commi, stabilisce le modalità di transizione verso la nuova situazione che si sta profilando per la fine della leva obbligatoria, fissa gli importi corrispondenti alle necessità di aiuto del grande invalido, valutando qualità e complessità dell'intervento in funzione della gravità delle menomazioni, distinte in cinque fasce, corrispondenti ad invalidità similari per impegno e attenzione richiesti:

a) al comma 1 si prevede per i grandi invalidi per causa di guerra e per le categorie equiparate il servizio dell'accompagnatore militare di base modificando l'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, dall'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 261;

b) al comma 2, prendendo atto sia delle crescenti difficoltà del Ministero della difesa nel reperimento di militari in servizio obbligatorio di leva cui attribuire l'incarico di accompagnatore di grande invalido sia della esiguità delle risorse messe a disposizione per il 2002 ed il 2003, si dispone l'attribuzione, in mancanza dell'accompagnatore militare di base, di una indennità equivalente alle fondamentali necessità di aiuto ed assistenza generica, a cominciare dagli invalidi gravissimi e gravi impossibilitati a praticare alternative soddisfacenti, ai quali non sia stata evasa la richiesta di assegnazione dell'accompagnatore militare;

c) al comma 3 si determinano in cinque classi le corrispondenze tra menomazioni, singole o raggruppate per fasce di esigenze similari, con l'indicazione degli importi assegnati per provvedere, in luogo dell'accompa-

gnatore di base, alle fondamentali necessità di assistenza ed accompagnamento;

d) al comma 4 si stabilisce, per gli anni 2002 e 2003, la non applicabilità ai suddetti importi dell'adeguamento automatico previsto dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342;

e) al comma 5 si determinano, conformemente alla scomparsa del personale in servizio di leva obbligatoria ed alle risorse messe a disposizione, le procedure amministrative per far fronte ai residui stanziamenti in funzione delle domande rimaste inevase, con criterio prioritario nei confronti delle menomazioni ascritte alle lettere più alte e fino ad esaurimento delle domande;

f) al comma 6 sono indicati gli enti cui compete la liquidazione di detto assegno.

All'articolo 2, l'equiparazione degli importi degli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio agli importi dei corrispon-

denti assegni annessi alle pensioni dirette dei grandi invalidi di guerra, come stabilita dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13, viene estesa alla normativa in materia di assegni annessi alle pensioni di guerra, come recentemente modificata dalla legge 18 agosto 2000, n. 236, e, in considerazione dell'assoluta identità normativa e di importi degli assegni accessori annessi alle pensioni di guerra e per servizio, definitivamente omogeneizzata e stabilmente agganciata ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni di guerra di prima categoria.

All'articolo 3, viene calcolato l'onere totale del provvedimento e vengono stabilite le modalità di finanziamento a carico del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Vengono anche indicate, affinché non vadano disperse, le risorse a tal fine già individuate e stanziare in bilancio per gli anni 2002 e 2003.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

1. Il comma secondo dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), comma secondo; A-bis), numeri 1 e 2); B), numero 1); C); D); E), numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dall'articolo 3, comma secondo, dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonchè ai pensionati di guerra e per servizio affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare».

2. A decorrere dal 1° luglio 2002, qualora gli enti preposti non siano in grado di corrispondere, entro un mese, alle richieste di assegnazione di accompagnatori inoltrate da grandi invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), comma secondo, e A-bis), numeri 1 e 2), della tabella E allegata al citato testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, agli stessi compete, a domanda e fino ad esaurimento dello stanziamento, un assegno mensile esente da imposte a condizione che i richiedenti, alla data di approvazione della presente legge,

fruiscono o abbiano fruito almeno una volta nel triennio precedente di un accompagnatore militare o civile.

3. L'assegno sostitutivo di cui al precedente comma viene erogato nelle seguenti misure mensili:

a) in lire 4.300.000 in favore degli ascritti alla citata tabella E, lettera A), numero 1, affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione degli arti superiori o inferiori o dalla mancanza funzionale degli stessi o dalla sordità bilaterale assoluta, nonché in favore degli ascritti alla tabella E, lettera A), numero 2, affetti dalla perdita anatomica o funzionale dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme;

b) in lire 3.200.000 in favore degli ascritti alla citata tabella E, lettera A), numero 1, affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione di un arto, fino al limite di una mano o di un piede o la sua perdita funzionale;

c) in lire 3.000.000 in favore degli ascritti alla citata tabella E, lettera A), numeri 1), 3), 4), comma secondo;

d) in lire 2.500.000 in favore degli ascritti alla citata tabella E, lettera A-bis), numeri 1 e 2).

4. Per gli anni 2002 e 2003 all'assegno sostitutivo dell'accompagnatore non si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

5. Semestralmente dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a detta data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse residue, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a

tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta di tale servizio almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali gli enti preposti non siano più in grado di assegnare a domanda un accompagnatore. Ove spettante nell'ambito delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermità ascritte alle lettere B), numero 1), C), D), ed E), numero 1), della citata tabella E, l'assegno sostitutivo verrà corrisposto nella misura mensile di lire 1.500.000.

6. Alla liquidazione del predetto assegno provvedono i competenti dipartimenti provinciali del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

(Assegno di superinvalidità)

1. A decorrere della data di entrata in vigore della presente legge ai grandi invalidi per servizio affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), comma secondo, e alla lettera *A-bis*), numeri 1) e 2), della tabella E allegata al citato testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è estesa l'applicazione dell'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236.

2. A decorrere dalla medesima data sono abrogati i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato nella misura massima di lire 10.000 milioni per

l'anno 2002 e di lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2002 e 2003, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

